

17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cont. II

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile,

83

composta dai Signori:

- FRANGIPANE dr. Riccardo Presidente
- FALCONE dr. Marcello Consigliere
- LUSSANA dr. Giulio Consigliere estens.

54

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in questa sede con atto di citazione notificato il 7 settembre 1983 n. 1114 cron. uff. notif. di questa Corte

da

SOCIETA' ADH, ALGEMENE OLIHANDEL V.O.F. di Utrecht in persona del leg. rappr. pro tempore, rapp. e dif. dagli avv. ti Giorgio Bernini di Bologna e Francesco Scire di Brescia, presso quest'ultimo domiciliata per delega in calce all'atto di citazione.

OGGETTO:


Delibazione
tenza arbit
28.10.82 Tr
Rotterdam.
Pagamento s

ATTRICE

contro

OLEIFICIO BARBI spa corrente in Brescia, in persona del leg. rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gregorio Leone di Milano e Andrea Mina di Brescia, quest'ultimo domiciliatario per delega in calce all'atto di citazione.

CONVENUTA



500w

21w

190w

show

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto procura-
tore generale dr. Apicella.

S p e d i t a

la causa alla pubblica udienza del 6.3.1985 sulle
seguenti

C O N C L U S I O N I

Dell'attrice:

Vuolia la Corte Ecc.ma dichiarare l'efficacia
in Italia della sentenza arbitrale del 28 ottobre
1982 di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Della convenuta:

Piaceva alla Ecc.ma Corte di Appello di Brescia
dichiarare non efficace in Italia, perchè contraria
all'ordine pubblico nazionale e, quindi, non ricono-
scibile a sensi dell'art. 5 n. 2 lettera b) della

Convenzione di New York del 10.6.1958, resa esecuti-
va in Italia con legge 19.1.1968 n. 62, la decisio-
ne arbitrale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di cau-
sa.

In via istruttoria si chiede l'ammissione dei sequen-
ti capitoli di prova testimoniale:

1) "Vero che al momento del carico dell'olio sulle



UFFICIO REGISTRO - BRESCIA

Registrato il 10 APR 1985

al N. 2074 Mod. Giudiziali

Esatte L. 54.000 (Rimborso spese)

IL PRIMO DIRIGENTE

Dr. C. Russo

IL CASSIERE

autocisterne trasportate dai sigg.ri Zuffa Gilberto e Geneth Giuseppe nessun campione fu prelevato da parte della venditrice, cosiccome risulta dalle dichiarazioni prodotte sub doc. 51 e 52. da esibire ai testi per conferma".

2) "Vero che i certificati di analisi prodotti sub doc. 25 e 26 sono stati eseguiti su campioni prelevati in contraddittorio al momento dell'arrivo dell'autocisterna dall'Olanda, su richiesta della venditrice e prima dello scarico delle autobotti".

3) Vero che la merce non utilizzata perche sedimentata raggiungeva i 200 q.li; infatti per svuotare le autocisterne fu necessario mescolare con delle pale il contenuto, atteso che il sedimento ostruiva la fuoriuscita dell'olio dalla saracinesca posta nella parte inferiore della cisterna".

TESII: Zuffa Gilebrto, c/o Montanari Autotrasporti, via Castelletto 1, Massa Lombarda; Geneth Giuseppe, c/o Autotrasporti Internazionali Placci Primo, via delle Vigne 6, Faenza; Colombini Giancarlo, Brescia, via Stretta 92; Sabattini Fortunato, c/o Società Europea controlli srl, via Benigno 18 - Genova; Abeni Stefano, Gussano, via S. Stefano 52; Settura Attilio, Brescia, Vill. Sereno trav. 8 n. 83.

Ammettere consulenza tecnica sui campioni prelevati.

in contraddittorio ancora a mani della soc. Barbi e della venditrice, qualora questa ultima li metta a disposizione di giustizia.

Del Pubblico Ministero:

IL P.G. conclude per la declaratoria di efficacia nella Repubblica della sentenza arbitrale emessa in data 28.10.1982 a Rotterdam.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto 15 aprile 1982 la società AOH-ALGEMENE OLIEHANDEL V.O.F. di Utrecht ha venduto alla s.p.a. OLEIFICIO BARBI di Brescia 132 tonnellate di olio di mais CEE puro non raffinato, al prezzo di fiorini olandesi (hfl) 220 il quintale, consegna in partite mensili di 46 tonnellate ciascuna a decorrere dal luglio del 1982. Il venditore si è avvalso della clausola compromissoria contenuta nel contratto per deferire agli arbitri la decisione della controversia insorta, alla prima consegna, con il compratore, rifiutatosi di pagare, il prezzo per mancanza di qualità della merce. L'OLEIFICIO BARBI, non costituitosi nel giudizio arbitrale, ha pagato, in pendenza di esso, la somma di hfl. 61.600 su hfl. 105.600. - La società AOH ha ridotto la pretesa e successivamente, avendo gli arbitri deciso che il compratore paghi il prezzo residuo di hfl. 44.000,

gli interessi e le spese, ha evocato in giudizio davanti a questa Corte di Appello, con atto di citazione del 7 settembre 1983, DOMENICO BARBI per sentir dichiarare efficace la sentenza arbitrale nello Stato. La società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, affermando che la sentenza è contraria all'ordine pubblico interno e quindi non riconoscibile ai sensi dell'art. 5 n. 2 lett. b) della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 22 del 1968, perchè gli arbitri, interpretando erroneamente le condizioni del contratto, avrebbero ritenuto legittima una prestazione non conforme alle buone regole della compravendita internazionale (conseguenza di fondame) e avrebbero ritenuto dovuto il pagamento di merce, che non può essere commerciata nello Stato, perchè in violazione della normativa sanitaria sugli olii, e che in ogni caso non può essere pagata, da residente a non residente, per essere in violazione della legislazione valutaria il pagamento del prezzo di un bene, che di fatto non sia entrato in Italia.

La causa è passata in decisione all'udienza del 6 marzo 1985 sul parere, favorevole alla deliberazione, del P.M. e sulle conclusioni presentate dalle parti come sopra e come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Ricorrono nella specie, pacificamente, le condizioni per la dichiarazione di efficacia della sentenza arbitrale straniera previste ai numeri da 1 a 6 dell'art. 797 e all'art. 800 c.p.c.

2) E' controversa, invece, la condizione n. 7 dell'art. 797 c.p.c., affermando l'OLEIFICIO BARBI che la sentenza contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

La deduzione è infondata.

Il concetto di contrarietà all'ordine pubblico deve essere inteso, nel senso della incancellabilità delle disposizioni contenute nella sentenza straniera con gli essenziali canoni, cui si ispira l'ordinamento dello Stato, oppure con le regole fondamentali che definiscono la struttura dei singoli istituti giuridici (v. Cass. 9 gennaio 1975 n. 42).

Nulla di questo è ravvisabile in concreto.

Gli arbitri non hanno reso la decisione, applicando norme giuridiche che neghino qualsiasi tutela al compratore nelle ipotesi di consegna di cosa incommerciabile, di cosa affetta da vizi o di cosa mancante delle qualità promesse o essenziali e, quindi, stravolgano i principi della legislazione dello Stato italiano in materia di vendita, ma hanno più

Semplicemente escluso, con apprezzamento di merito, che l'olio consegnato fosse di "qualità inferiore", come eccepito (v. sentenza, pag. 7 della traduzione).

La contestazione dell'OLEIFICIO BARBI è stata dunque disattesa, non perchè ritenuta incompatibile con le regole della compravendita e, pertanto, non consentita in astratto, ma perchè ritenuta priva di fondamento in concreto, dovendo il giudizio relativo alla qualità della merce essere espresso secondo la campionatura e le analisi previste dal contratto "final at departure" ed essendo queste, a parere degli arbitri, del tutto favorevoli al venditore.

Il pagamento, in quanto disposto a fronte di merce consegnata al compratore e ritenuta dagli arbitri, con valutazione insindacabile nella presente sede, di qualità e di quantità corrispondenti a quelle previste dal contratto, costituisce un atto dovuto. Come tale, non può essere considerato in violazione della legislazione valutaria, equiparando, come la società convenuta pretende, la merce mai introdotta in Italia con quella importata, ma (asseritamente) in parte non utilizzata perchè sedimentata (v. capitolo 3 di prova per testimoni).

3) La sentenza arbitrale straniera può dunque essere dichiarata efficace nello Stato.

4) Le spese del giudizio fanno carico all'OLEIFICIO BARBI, soccombente. Esse vanno liquidate in Lire 1.417.970 (delle quali Lire 466.800 per diritti di procuratore e Lire 900.000 per onorari di avvocato), in base agli atti del fascicolo di parte e sulla scorta della relativa nota, applicando la tariffa professionale con riguardo al valore della causa e alla attività defensionale dispendiata.


P. Q. M.

la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:


1) dichiara efficace in Italia la sentenza arbitrale del 28 ottobre 1982, depositata a Rotterdam il 29 dicembre 1982 e dichiarata esecutiva dal Presidente del Tribunale di Rotterdam il 6 gennaio 1983, resa fra le parti ADH - ALGEMENE OLIETANDEL V.O.F. di Utrecht e s.p.a. OLEIFICIO BARBI di Brescia, oggetto del presente procedimento; 2) condanna la società convenuta a rifondere a quella attrice le spese del giudizio, liquidate in Lire 1.417.970.

Così deciso in Brescia il giorno 6 marzo 1985.

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE



Adela gatti

28 - 3 - 25



WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG